Allegato 1

Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto

1) Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto (CI) è composto dal Direttore di Istituto e da una rappresentanza elettiva del personale ricercatore e tecnologo che va da 5 a 7 membri e da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo che va da 1 a 2 membri. Il numero di rappresentanti eletti del Consiglio è indicato nell'atto costitutivo dell'Istituto.

Se la rappresentanza del personale ricercatore e tecnologo del CI è costituita da 5 o 6 membri, vi partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, che ne integra la composizione.

Se suddetta rappresentanza è composta da 7 membri, partecipano 2 rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, integrandone la composizione.

La composizione integrata del CI opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a), c) ed f) del comma l, art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF, vedi schema successivo).

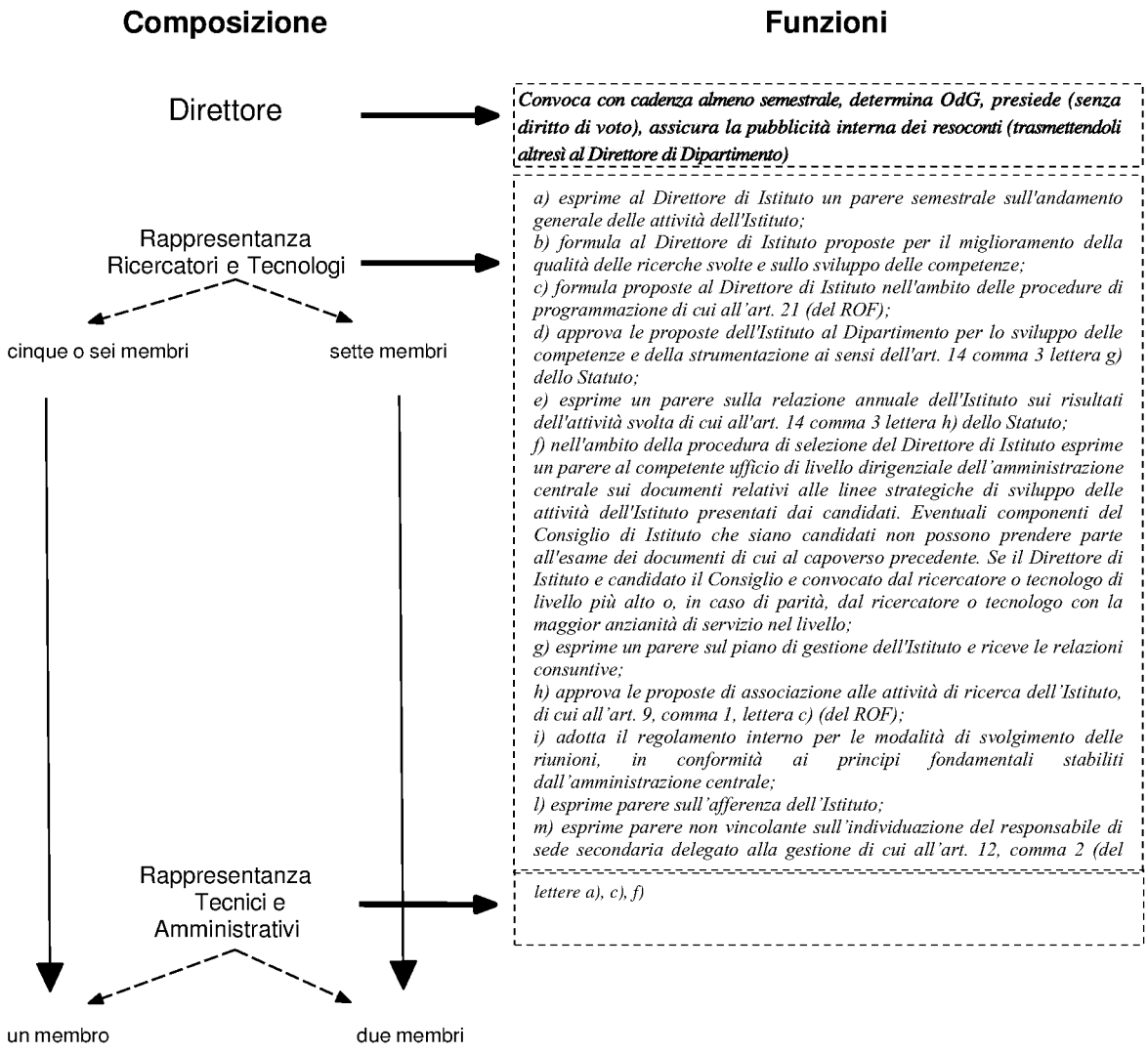
Composizione
Funzioni
Direttore
Convoca con cadenza almeno semestrale, determina OdG, presiede (senza diritto di voto), assicura la pubblicità interna dei resoconti (trasmettendoli altresì al Direttore di Dipartimento)
Rappresentanza Ricercatori e Tecnologi
cinque o sei membri
sette membri
a) esprime al Direttore di Istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività dell'Istituto;
b) formula al Direttore di Istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
c) formula proposte al Direttore di Istituto nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'art. 21 (del ROF);
d) approva le proposte dell'Istituto al Dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della strumentazione ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera g) dello Statuto;
e) esprime un parere sulla relazione annuale dell'Istituto sui risultati dell'attività svolta di cui all'art. 14 comma 3 lettera h) dello Statuto;
f) nell'ambito della procedura di selezione del Direttore di Istituto esprime un parere al competente ufficio di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale sui documenti relativi alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'Istituto presentati dai candidati. Eventuali componenti del Consiglio di Istituto che siano candidati non possono prendere parte all'esame dei documenti di cui al capoverso precedente. Se il Direttore di Istituto e candidato il Consiglio e convocato dal ricercatore o tecnologo di livello più alto o, in caso di parità, dal ricercatore o tecnologo con la maggior anzianità di servizio nel livello;
g) esprime un parere sul piano di gestione dell'Istituto e riceve le relazioni consuntive;
h) approva le proposte di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) (del ROF);
i) adotta il regolamento interno per le modalità di svolgimento delle riunioni, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dall'amministrazione centrale;
l) esprime parere sull'afferenza dell'Istituto;
m) esprime parere non vincolante sull'individuazione del responsabile di sede secondaria delegato alla gestione di cui all'art. 12, comma 2 (del
Rappresentanza Tecnici e Amministrativi
un membro
due membri
lettere a), c), f)

2) *Elettorato attivo e passivo*

Componente ricercatori e tecnologi

Formano l'elettorato attivo e passivo tutti i ricercatori e tecnologi in servizio presso l'Istituto alla data della votazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, anche in assegnazione temporanea.

Partecipano all'elettorato attivo e passivo anche i ricercatori e tecnologi comandati da altre amministrazioni e dell'Istituto in congedo per motivi di studio o in aspettativa per un periodo inferiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

Componente tecnici e amministrativi

Formano l'elettorato attivo e passivo tutti i tecnici e amministrativi in servizio presso l'Istituto alla data della votazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, anche in assegnazione temporanea.

Partecipano all'elettorato attivo e passivo anche i tecnici e amministrativi comandati da altre amministrazioni e dell'Istituto in congedo per motivi di studio o in aspettativa per un periodo inferiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

Per ambedue le componenti, non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia, nonché il personale in congedo o aspettativa per un periodo superiore ai 12 mesi dalla data della votazione.

3) *Procedure elettive*

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore di Istituto, da un ricercatore/tecnologo e da un tecnico/amministrativo di livello non inferiore al VII; questi ultimi due componenti vengono estratti a sorte tra il personale individuato al punto 2.

Il Direttore di Istituto nomina un Segretario della Commissione.

I componenti della Commissione ed il Segretario non possono candidarsi alle votazioni.

Le consultazioni si svolgono in modalità telematica, utilizzando le piattaforme informatiche dell'Ente per la raccolta delle candidature e per lo svolgimento delle operazioni di voto, con il supporto del competente Ufficio dell'amministrazione centrale.

È compito del Direttore dell'Istituto:

a) adottare tutti gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle consultazioni nei tempi utili per garantire la continuità operativa del CI;

b) garantire tempi adeguati alla presentazione e diffusione delle candidature (non meno di 7 giorni per la raccolta delle candidature e non meno di 7 giorni per l'accesso alla loro consultazione prima del voto);

c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello e, a parità di anzianità di servizio nel livello, quello più giovane di età.

4) Altre disposizioni

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono svolgere al massimo due mandati, anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.

In caso di rinuncia, cessazione anticipata, trasferimento presso altro Istituto anche in assegnazione temporanea, aspettativa o qualora emergessero cause ostative relativamente alla funzione di rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del/dei rappresentante/rappresentanti eletto/eletti dal personale tecnico e amministrativo, subentrerà il primo dei non eletti, la cui scadenza sarà coincidente con quella del rappresentante sostituito.

Gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali sono di competenza del Direttore di Istituto.

Il Direttore è tenuto a pubblicare la composizione del Consiglio sul sito dell'Istituto e sulla intranet CNR nella sezione apposita alla voce "Gestione Istituti".